

LEGGE ELETTORALE

Regione Basilicata

Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 recante “Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione”.

Legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 45/2011

(Elezioni - Elezione del presidente della giunta e dei consiglieri regionali - Composizione della lista regionale - Disciplina di ripartizione dei seggi da attribuire alla lista regionale vincente e modalità di assegnazione dei seggi - Contrasto con la disciplina transitoria stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 - Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 123, della Costituzione)

(Elezioni - Elezione del presidente della giunta e dei consiglieri regionali - Riparto tra le Province del numero dei seggi assegnati alle liste provinciali - Rinvio dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni alla successiva legislatura - Contrasto con la disciplina transitoria stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 e non derogabile in assenza di un nuovo statuto approvato ai sensi dell’art. 123 della Costituzione - Esclusione - Non fondatezza della questione)

(Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 recante “Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione”, e degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3”, promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

Preliminarmente il Governo fa rilevare che la Regione Basilicata non ha ancora approvato lo Statuto e, pertanto, la legge elettorale regionale può modificare solamente in aspetti di dettaglio la disciplina delle leggi statali vigenti, in quanto questi sono gli unici per i quali la Consulta ha ammesso l’esercizio della potestà legislativa regionale prima dell’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (cfr. sentenza n. 196/2003 e la recentissima sentenza n. 4/2010). La Corte Costituzionale ha, infatti, affermato che, fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali regionali, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è disciplinata dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999 che prevede che essa sia contestuale al rinnovo del Consiglio regionale e che si effettui “con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali, così indirettamente in qualche misura irrigidite in via transitoria” anche “dal fatto che la nuova disciplina statutaria, cui è demandata la definizione della forma di governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l’elezione del Consiglio. In pratica, ciò

comporta che siano esigui gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell'approvazione del nuovo statuto" (sent. n. 196/2003). Pertanto, la legge elettorale regionale può modificare, "in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, in attesa del nuovo statuto, e così per quanto riguarda competenze e modalità procedurali." Per questi motivi, le disposizioni della legge regionale sono costituzionalmente illegittime, in quanto contrastanti con l'art. 5 della legge cost. n. 1/1999 e con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 196/2003 e n. 4/2010.

Tutto ciò premesso il Governo ritiene che l'art. 1, comma 1, della legge in esame è censurabile nella misura in cui prevede la modifica della composizione della lista regionale che deve essere composta unicamente dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Così disponendo la disposizione regionale in esame, oltre ad abrogare surrettiziamente le liste regionali, procede ad una modifica ed integrazione dell'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 che è preclusa alla legge regionale in quanto fonte del diritto di livello inferiore. L'articolo 1 della suddetta legge regionale mira, in sostanza, ad eliminare la quota dei candidati alla carica di consigliere regionale (un quinto del totale dei consiglieri assegnati alla regione) eletta con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti (i cosiddetti "listini" di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 43 del 1995), prevedendo che le liste regionali si compongano del solo candidato alla carica di Presidente della Regione, mentre i seggi da attribuire alla lista regionale vincente vengono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati e poi assegnati nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali.

Tale disposizione, come sopra evidenziato, è censurabile per diretta violazione dell'art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999 e con quanto stabilito dalle citate sentenze della Corte Costituzionale che vietano modifiche sostanziali al sistema elettorale regionale, come quelle del caso in esame, in assenza di Statuto. La norma regionale censurata introduce una sostanziale riforma del suddetto sistema elettorale con conseguenze non certo di "dettaglio" ma di grande rilevanza nell'ambito degli equilibri politici regionali. L'abolizione del "listino" comporta, infatti, un'ovvia, radicale modifica delle modalità di presentazione delle candidature, delle stesse scelte politiche sulle candidature e degli assetti partitici regionali. Ciò - occorre evidenziare - rientra nella competenza regionale (vedi precedenti delle regioni Puglia, Campania, Marche e Toscana) ma solo a seguito dell'approvazione dello Statuto e della legge elettorale organica (sul rapporto tra statuto regionale e legge elettorale, cfr. sentenza n. 4 del 2010).

La Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3, e l'art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19, sono costituzionalmente illegittimi in quanto le disposizioni oggetto di censura, nell'apportare delle modifiche alle norme che regolano il sistema elettorale regionale senza aver provveduto prima ad approvare il nuovo Statuto regionale, violano la disciplina transitoria fissata dall'art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999, secondo cui "Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'art. 122 della

Costituzione [...] l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali". Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo statuto regionale resta fermo, pertanto, il sistema elettorale regionale dettato dalla disciplina statale e precisamente, dalle leggi 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali a statuto normale", e 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario".

La stessa Corte Costituzionale ha, altresì, avuto modo di precisare (cfr. sentenza n. 4/2010) che "l'entrata in vigore e l'applicazione della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria".

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999 (in tema di elezione del Consiglio riguardo l'ambito spettante al legislatore regionale anteriormente alla approvazione del nuovo statuto, cfr. sentenza n. 196 del 2003).

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 recante: "Legge Elettorale"

Corte Costituzionale, sentenza n. 4/2010

(Elezioni - Voto di preferenza - Facoltà per l'elettore di esprimere due preferenze, con riserva della seconda a soggetti appartenenti al genere femminile - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza, di libertà di voto e asserita introduzione di un'impropria ragione di ineleggibilità - Misura promozionale e non coattiva rivolta a realizzare il riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica - Questione di legittimità costituzionale non fondata).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, 4 e 6, comma 1 della legge della Regione Campania n. 4/2009, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale giudica non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa per violazione degli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione, dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 che prevede la cosiddetta "preferenza di genere".

I giudici costituzionali rilevano, nel merito, che l'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore il quale ben può esprimerne una sola indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. La

disposizione regionale censurata prevede, infatti, che, solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, l'elettore è obbligato a scegliere un candidato della stessa lista ma di sesso diverso rispetto a quello oggetto della prima preferenza. Il legislatore regionale precisa, poi, che, in caso di espressione di due preferenze a favore di candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza mentre resta valida la prima scelta dell'elettore. Secondo i giudici costituzionali, pertanto, la norma censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare e, non vi sono, in base alla stessa norma, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma, piuttosto, solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare (cfr. sentenze n. 49/2003 e n. 422/1995).

La Corte Costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere alla questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4 e 6, comma 1, che prevedevano norme confliggenti con l'art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999 in quanto, al momento della delibera governativa di impugnazione della legge elettorale regionale (21 maggio 2009), lo Statuto della Regione Campania non era stato ancora promulgato, con la conseguenza che, in quella data non v'era certezza sulla sua effettiva entrata in vigore, non essendo ancora trascorso il termine di tre mesi per una eventuale richiesta referendaria che, in concreto, poi non vi è stata. Secondo la Corte Costituzionale esistevano, quindi, le condizioni che giustificavano il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri giacché ben poteva accadere che lo Statuto venisse respinto dal corpo elettorale, con la conseguenza che la legge elettorale sarebbe rimasta in vigore ma scoordinata rispetto allo stesso Statuto. Per quest'ultimo sarebbe stato necessario un nuovo procedimento di approvazione con possibili varianti rispetto alle scelte precedenti in tema di forma di governo che avrebbero potuto presentare aspetti contraddittori o comunque di difficile integrazione e complementarità con le regole elettorali predisposte in funzione del testo statutario ormai perento. Il Governo aveva, pertanto, fondate ragioni per promuovere la questione di legittimità costituzionale su un atto normativo che, al momento dell'impugnazione, avrebbe potuto rimanere isolato, non integrato con lo statuto e quindi in contrasto con l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999. Gli eventi successivi - e segnatamente la promulgazione e la pubblicazione dello statuto prima che il ricorso del Governo venisse notificato - hanno fugato la preoccupazione che statuto e legge elettorale non presentassero i caratteri di complementarità e integrazione voluti dalla norma costituzionale. È venuta così a mancare la condizione prevista dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 per l'applicazione della disciplina transitoria, anche in considerazione del fatto che, *medio tempore*, la nuova legge elettorale non ha avuto applicazione, non essendosi svolte elezioni regionali in Campania.

(a cura di Rossana Appignani)

